

ACCORDO
tra
REGIONE ABRUZZO
e
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'ABRUZZO
per
l'EROGAZIONE dell'OFFERTA e le MODALITA' REALIZZATIVE dei PERCORSI di leFP in
REGIME di SUSSIDIARIETÀ da parte delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE
in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2017

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 avente ad oggetto *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e, in particolare, l'art. 138;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante *"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*, con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della L. n. 183/2014"*, con particolare riferimento al Capo V in merito alla disciplina dell'apprendistato;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1quinquies, che prevede l'adozione di Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, *"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2010, di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché l'elenco delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale contenuto nell'Allegato 1 al medesimo Accordo;

VISTA l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art. 13, comma 1-quinquies della Legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

VISTO l'accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, di recepimento dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente ai relativi allegati;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del Repertorio nazionale delle figure di riferimento per l'offerta formativa del sistema di istruzione e formazione professionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, *"Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la *"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 18"*;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;

VISTO il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92 recante *"la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;

VISTO il Decreto interministeriale 17 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 216 del 17 settembre 2018, recante *"Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 243 del 18 ottobre 2018, recante *"Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61."*;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 61 del 2017 demanda a specifici accordi territoriali la definizione delle modalità realizzative dell'offerta sussidiaria, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle Regioni in materia di leFP e che il decreto 17 maggio 2018 disciplina le finalità e criteri generali cui si deve conformare la definizione dei suddetti accordi.

PRESO ATTO che con nota prot. n. 3299 del 23 novembre 2018 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fornito indicazioni per favorire la definizione degli Accordi territoriali tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO che occorre:

- aggiornare, alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare statale e regionale la fisionomia e il complesso delle condizioni specifiche attuative dell'offerta sussidiaria e di collaborazione in funzione dell'erogazione dell'offerta territoriale;
- assicurare la continuità e organicità dell'offerta territoriale;
- innalzare la qualità e salvaguardare la specifica caratterizzazione dei percorsi di leFP, in conformità all'ordinamento regionale;
- promuovere e favorire l'innalzamento della qualità complessiva del servizio regionale;
- garantire la caratterizzazione dell'offerta professionalizzante nel suo complesso in rapporto alle evoluzioni e specificità del mercato del lavoro.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla definizione dell'Accordo secondo le modalità indicate nel Decreto Interministeriale 17 maggio 2018.

RICHIAMATI i precedenti Accordi tra Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale concernenti l'Istruzione e la formazione professionale (leFP) della regione, ovvero:

- 1) Accordo Regione Abruzzo-Ufficio Scolastico Regionale del 12 maggio 2011, recepito con Determinazione dirigenziale n. 204/DL24 del 5 agosto 2011;
- 2) Accordo Regione Abruzzo-Ufficio Scolastico Regionale del 14 febbraio 2018, recepito con Determinazione Dirigenziale n. DPG010/25 del 5 marzo 2018

CONSIDERATE le Linee Guida relative all'Istruzione e Formazione Professionale, approvate con DGR n. 782 del 16 ottobre 2018 e successive ii. e mm.

CONSIDERATA quindi la necessità di rinnovare, relativamente agli aspetti sopra richiamati, l'Accordo Territoriale tra la Regione Abruzzo e l'U.S.R. per l'Abruzzo;

si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1.1 Il presente Accordo, in attuazione dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e dall'articolo 4 del decreto interministeriale 17 maggio 2018, è finalizzato a favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di leFP.

Esso definisce:

- a) i criteri e le modalità di realizzazione, in via sussidiaria, dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 61 del 2017 da parte delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Regione che offrono percorsi di istruzione professionale, di seguito denominate *"Istituzioni scolastiche di I.P."*;
- b) i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti con le attività integrative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 17 maggio 2018 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 settembre 2018- e le modalità di accesso all'esame di qualifica e all'esame di diploma professionale, per le studentesse e gli studenti dei percorsi di IP che intendono conseguire una qualifica o un diploma professionale quadriennale di leFP coerente con l'indirizzo di studio;
- c) le modalità realizzative del raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema di leFP con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento permanente per i cittadini anche attraverso percorsi di leFP ad essi appositamente rivolti.

1.2 L'offerta erogata in via sussidiaria dalle Istituzioni scolastiche (di seguito: *"offerta sussidiaria"*), risponde alle seguenti finalità:

- a) ampliare, differenziare e completare l'offerta regionale di leFP erogata dagli Organismi di Formazione accreditati (di seguito: "OdF");
- b) consolidare una rete regionale stabile e qualificata di Istituzioni in grado di fornire ai giovani una valida alternativa ai percorsi di studio non professionalizzanti, contrastare i fenomeni di abbandono scolastico, favorire il successo formativo e l'inserimento nel mondo del lavoro

Articolo 2

(Programmazione dell'offerta sussidiaria)

2.1 Nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione dell'offerta territoriale e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, di norma con cadenza triennale e con riferimento all'offerta erogata dagli OdF, la Regione Abruzzo può autorizzare nuovi percorsi di leFP presso le Istituzioni di I.P. con percorsi quinquennali di I.P. correlati alle Qualifiche e ai Diplomi di leFP come da Allegato 4) al Decreto ministeriale 24 maggio 2018, n. 92.

2.2 L'individuazione dei percorsi è effettuata dalla Regione Abruzzo, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale, a seguito della raccolta delle richieste manifestate dalle Istituzioni scolastiche, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 3 e 4.

2.3 Per garantire l'avvio contemporaneo dell'offerta del sistema educativo di istruzione e formazione di secondo ciclo previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, anche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dall'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi del precedente comma, entro il mese di novembre di ciascun anno, la Regione individua, con proprio atto, l'elenco dei percorsi di leFP presso le Istituzioni scolastiche per l'erogazione in regime sussidiario

Articolo 3

(Offerta sussidiaria di leFP)

3.1 Le istituzioni scolastiche di I.P. possono attivare in via sussidiaria le seguenti tipologie di percorsi:

- a. triennali, per il conseguimento della Qualifica professionale (III° liv. EQF), che consentono nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- b. di quarto anno e quadriennale per l'acquisizione del Diploma professionale (IV° liv. EQF).

3.2 Le istituzioni scolastiche di I.P. realizzano tali percorsi:

- a. sulla base degli *standard* formativi definiti dalla Regione Abruzzo nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dei criteri generali contenuti nel decreto interministeriale 17 maggio 2018;
- b. con la costituzione di classi composte da studentesse e studenti che scelgono, all'atto dell'iscrizione, di seguire i percorsi di leFP per il conseguimento di Qualifiche e di Diplomi professionali, ferma restando la reversibilità delle scelte attraverso i passaggi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2017;

3.3 I percorsi di leFP erogati dalle Istituzioni scolastiche di I.P. accolgono studenti con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali; a tal fine le predette Istituzioni scolastiche definiscono strumenti e percorsi mirati, secondo quanto previsto dalle Linee guida regionali sulla disciplina dell'leFP approvate con DGR n. 782 del 16 ottobre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.4 L'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP può essere realizzata, nell'ambito dell'Istruzione per gli Adulti, dalle Istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione professionale, come disciplinati dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012.

3.5 I titoli di qualifica professionale e di diploma professionale conseguibili nell'offerta sussidiaria fanno riferimento alle figure di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, incluse nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. I predetti titoli costituiscono anche il riferimento per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera b), del presente Accordo.

3.6 L'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP è erogata nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall'articolo 1, commi da 63 a 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, delle dotazioni organiche relative al personale A.T.A. di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, per l'istruzione degli adulti, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012

Articolo 4

(Condizioni per l'erogazione, l'organizzazione e la gestione dei percorsi in sussidiarietà)

4.1 Per la progettazione e l'erogazione dei percorsi di leFP, le Istituzioni scolastiche garantiscono il soddisfacimento degli *standard* formativi ed organizzativi di seguito specificati:

- a. previsione e formalizzazione nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dei percorsi di leFP, nonché definizione di specifiche misure e attività finalizzate alla personalizzazione e all'accompagnamento;
- b. definizione degli interventi integrativi, dei progetti di orientamento e ri-orientamento anche per consentire i passaggi nonché per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro;
- c. rispetto degli *standard* di cui alle Linee Guida regionali, con particolare riferimento alle parti relative ai contenuti di apprendimento, ai parametri orari, alla valutazione e alla certificazione degli esiti di apprendimento;
- d. composizione qualitativa dell'organico, articolazione delle cattedre e utilizzo delle quote di autonomia al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le dimensioni di competenza dei Profili di leFP, in particolare di quelle relative all'area tecnico-professionale;
- e. adeguatezza delle risorse professionali, anche attraverso l'utilizzo di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 61 del 2017, nonché dell'organico dell'autonomia incluse le risorse per il potenziamento dell'offerta formativa.

4.2 Nelle classi di leFP attivate presso le Istituzioni scolastiche non possono essere previsti uditori.

4.3 Per quanto riguarda il complesso delle modalità di gestione amministrativo-contabile dei percorsi erogati in regime di sussidiarietà, le Istituzioni scolastiche si attengono alle disposizioni statali valevoli in generale per i percorsi di Istruzione.

4.4 Per la definizione e l'utilizzo dei registri di presenza e delle attività svolte, nonché per quanto concerne la regolamentazione e le procedure di carattere disciplinare, le Istituzioni scolastiche si conformano alle previsioni della regolamentazione statale di Istruzione ed a quanto declinato nell'ambito della propria autonomia nei Piani Triennali dell'Offerta Formativa di Istituto.

Articolo 5

(Interventi integrativi)

5.1 Al fine di contenere fenomeni di dispersione e per sostenere le scelte degli studenti nell'ambito dell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione, le Istituzioni scolastiche di I.P., in cui siano presenti

percorsi di leFP, realizzano attività integrative destinate agli studenti iscritti ai predetti percorsi I.P. che ne abbiano fatto richiesta, al fine dell'acquisizione dei crediti di cui articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018 per conseguire la Qualifica professionale o il Diploma professionale coerente con l'indirizzo di I.P.

- 5.2 Gli interventi integrativi di cui al precedente comma attivabili dalle Istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con gli OdF, per gli studenti iscritti a percorsi di I.P. che nell'ambito del proprio Piano Formativo Individuale intendono acquisire esiti di apprendimento riconoscibili in termini di credito formativo nei percorsi di leFP, consistono in via prioritaria in Unità di Apprendimento (UdA) che sviluppino le dimensioni tecnico- professionali specifiche delle figure dell'leFP attraverso modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo (alternanza scuola-lavoro o apprendistato).
- 5.3 Ai fini della loro spendibilità i suddetti interventi integrativi possono essere progettati dalle Istituzioni scolastiche di I.P. congiuntamente con gli OdF titolari dei corrispondenti percorsi di leFP, sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza (in termini di UdA, moduli, segmenti di percorso) tra i curricula dei diversi ordinamenti.
- 5.4 Gli interventi integrativi sono realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare di I.P., anche attraverso l'eventuale articolazione in sottogruppi della classe, utilizzando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Decreto interministeriale 17 maggio 2018 e, inoltre, le risorse relative ai PON e ai POR della Regione Abruzzo, nonché ulteriori risorse regionali, secondo quanto previsto dal citato articolo 3, comma 3 del Decreto interministeriale 17 maggio 2018.

Articolo 6

(Crediti formativi e passaggi)

- 6.1 Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 61 del 2017 e dall'Accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, come recepito dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018, fatta salva l'ulteriore eventuale definizione della specifica regolamentazione regionale concernente i processi relativi al riconoscimento dei crediti formativi e ai passaggi reciproci tra i percorsi di I.P. e di leFP, le Istituzioni scolastiche si attengono alle seguenti previsioni:
- a. il termine temporale per i passaggi dai percorsi di I.P. verso quelli di leFP, e viceversa, è quello stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, come recepito nell'ambito del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018;
 - b. le decisioni in merito alla definizione delle specifiche modalità di collaborazione, anche a distanza, nelle diverse fasi ed azioni del passaggio - comprese quelle di supporto e accompagnamento *ex ante* ed *ex post* - sono adottate, nella loro autonomia, dalle Istituzioni coinvolte;
 - c. il riconoscimento del credito formativo è effettuato in rapporto alle equivalenze tra gli esiti di apprendimento dei due ordinamenti, sulla base dell'esame della documentazione fatta pervenire dall'Istituzione di provenienza; qualora detta documentazione non fosse esaustiva, le modalità di accertamento ulteriore devono riferirsi unicamente agli elementi di competenza identificabili nei profili di leFP;
 - d. non sono certificabili in ingresso acquisizioni non documentate o comunque non corrispondenti agli standard di apprendimento dell'ordinamento di leFP;
 - e. nelle more della definizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del modello di "Certificato di competenze" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 61 del 2017, per favorire la reciproca leggibilità delle Attestazioni rilasciate, il *format* adottato dalle II.SS. e dagli OO.d.FF. rispetta gli elementi minimi dell'Allegato 6) del decreto interministeriale 30 giugno 2015.

Articolo 7

(Accesso all'esame regionale)

- 7.1 Possono accedere all'esame di Qualifica professionale e di Diploma professionale gli studenti iscritti ai relativi percorsi di leFP, secondo le modalità declinate nelle Linee Guida della Regione Abruzzo relative all'Istruzione e Formazione Professionale, approvate con DGR n. 782 del 16 ottobre 2018 e successive ii. e mm..
- 7.2 Le Commissioni d'esame presso le Istituzioni sede dei percorsi di leFP sono costituite da parte della Regione, in rapporto ad uno o più gruppi-classe di studenti, di norma in rapporto ad una specifica Figura/Indirizzo. In presenza di situazioni di più gruppi classe o di un gruppo classe con alunni aggregati che fanno riferimento a diverse Figure di Qualifica e/o Diploma Professionale, la Commissione può essere costituita in rapporto anche a più Figure/Indirizzi. In tal caso deve essere garantita:
- a. la presenza di una risorsa di un esperto di contenuto o che abbia esercitato le proprie funzioni di insegnamento nel corrispettivo specifico ambito tecnico-professionale, con eventuale conseguente incremento del numero minimo dei Commissari;
 - b. la predisposizione e somministrazione di prove professionali riferite agli specifici *output* di Figura/Indirizzo.
- 7.3 Possono, altresì, accedere all'esame di leFP, in qualità di aggregati, anche gli studenti iscritti a percorsi di I.P. di cui all'articolo 5, comma 5.1, del presente Accordo, che ne facciano esplicita e personale domanda, purché in possesso dei crediti formativi connessi agli interventi integrativi. Le domande di ammissione all'esame vanno presentate dagli studenti alle istituzioni scolastiche di appartenenza entro il 15 marzo; le istituzioni scolastiche provvedono a trasmettere alla Regione la documentazione e la richiesta di attivazione della Commissione entro il 30 marzo.
- 7.4 L'ammissione di cui al precedente comma è consentita agli studenti che, sulla base della Certificazione rilasciata dal Consiglio di classe, abbiano ottenuto dalla Commissione d'esame una valutazione positiva sia sulla sussistenza dei requisiti minimi di frequenza che sul possesso degli apprendimenti congruenti con l'ordinamento di leFP e necessari per sostenere l'esame di Qualifica professionale o di Diploma professionale. Ai fini della valutazione circa il possesso degli apprendimenti, la Commissione opera il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti anche attraverso gli interventi integrativi.
- 7.5 Al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti di accesso degli studenti aggregati, la Commissione compila una scheda di ammissione all'esame, con relativa determinazione del credito formativo in relazione al profilo complessivo dei candidati e nella misura di punteggio prevista per i candidati interni. Tutte le fasi del processo trovano evidenza in un apposito verbale, predisposto e compilato a cura della Commissione stessa e tenuto agli atti dall'Istituzione sede d'esame.
- 7.6 Limitatamente alle suddette operazioni la Commissione, eventualmente integrata da un esperto di contenuto nominato dalla Regione, si riunisce in sessione separata prima delle fasi riservate all'esame.
- 7.7 Costituisce prerequisito per l'accesso all'esame di Diploma professionale quadriennale il possesso della Qualifica professionale corrispondente.

Articolo 8

(Declinazione territoriale dei profili di I.P.)

- 8.1 La declinazione territoriale dei profili in esito ai percorsi di I.P. è definita dalle II.SS. nell'ambito delle priorità stabilite dalla Regione con proprio Atto, in rapporto alla programmazione dell'offerta professionalizzante riferita alle specificità territoriali ed all'esigenza di garantirne la differenziazione e l'ampliamento, rispetto a quanto già assicurato dall'offerta di leFP.

- 8.2 In un'ottica di sistema, anche al fine di garantire la coerenza di impianto con quelli di leFP, per la definizione territoriale dei propri profili le II.SS. si attengono ai parametri descrittivi di cui all'Allegato 3) del decreto interministeriale 30 giugno 2015, ai descrittori dell'Allegato 1) al Decreto 8 gennaio 2018 sul QNQ e fanno riferimento all'Atlante del lavoro e ai codici di correlazione di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013.

Articolo 9

(Raccordo fra leFP ed Istruzione degli Adulti)

- 9.1 Il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema di leFP ha l'obiettivo di promuovere l'apprendimento permanente ed avviene nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, c. 1, lett. f) del Decreto 17 maggio 2018 e dal regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, nonché dalle linee guida di cui al decreto interministeriale del 12 marzo 2015.
- 9.2 L'offerta di cui al comma precedente è realizzata dalle Istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di Istruzione professionale di secondo livello come previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012 e presso cui siano presenti percorsi leFP anche in raccordo con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
- 9.3 Fermo restando lo sviluppo degli *standard* di apprendimento delle specifiche Figure/Indirizzi, in particolare di quelle tecnico-pratiche e della finalità professionalizzante dei percorsi, nelle II.SS. di cui al comma precedente, i percorsi di Qualifica professionale e di Diploma professionale si attuano nell'ambito dei primi due periodi dei percorsi di secondo livello, in rapporto agli specifici *target* di utenza e PFI.

Articolo 10

(Collaborazione istituzionale)

- 10.1 Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale organica nel rispetto delle proprie specifiche competenze attraverso la messa a disposizione delle rispettive strutture e risorse; in particolare relativamente a:
- a) promozione e supporto per azioni di qualificazione del sistema territoriale attraverso interventi congiunti di accompagnamento e formazione alle Istituzioni scolastiche che erogano percorsi di leFP, con particolare riferimento all'innovazione dell'assetto metodologico-didattico, allo sviluppo del sistema duale e dell'apprendistato, ai servizi ed alle azioni di supporto alla transizione al lavoro;
 - b) coordinamento, monitoraggio, valutazione di sistema e degli esiti di apprendimento dei percorsi di leFP, nonché monitoraggio delle iscrizioni e regolazione dei flussi degli allievi verso i percorsi sussidiari di leFP;
 - c) condivisione di tutte le informazioni e le banche dati necessarie alla programmazione dell'offerta territoriale.
- 10.2 Le funzioni di supporto e di controllo del rispetto da parte delle II.SS. della regolamentazione regionale di leFP sono esercitate dalla Regione Abruzzo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 11

(Determinazione degli organici)

- 11.1 La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP da parte delle istituzioni scolastiche statali avviene nel rispetto del limite dell'organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di

spesa rispetto ai percorsi ordinari degli Istituti Professionali. In nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria, anche nel caso di istituzione di percorsi leFP presso l'Istruzione degli Adulti.

11.2 Le classi iniziali di leFP presso le Istituzioni scolastiche di I.P. si costituiscono con riferimento ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012.

11.3 Le classi leFP, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del presente Accordo, hanno una composizione qualitativa dell'organico del personale docente coerente con gli *standard* formativi dei percorsi di leFP definiti dalla programmazione di Istituto. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di Istruzione e Formazione Professionale offerti dalle istituzioni scolastiche di IP, è determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 12

(Aspetti finanziari)

12.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 11, l'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte delle Istituzioni scolastiche statali non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.

12.2 Gli oneri relativi al Presidente, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica professionale e di Diploma professionale sono a carico della Regione Abruzzo.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie e finali)

13.1 Il presente Accordo riguarda le classi prime funzionanti a partire dall'anno scolastico 2018-2019; per le classi successive alla prima – facenti parte del previgente ordinamento disciplinato dal DPR n. 87 del 15 marzo 2010 – continuano a produrre i loro effetti gli Accordi precedentemente sottoscritti fra Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo.

13.2 La Regione Abruzzo può autorizzare entro il 31 dicembre 2018 l'avvio di nuovi percorsi di leFP per l'anno scolastico 2019-2020

13.3 Il presente accordo ha validità triennale e può essere modificato dalle parti anche nel corso del primo triennio di applicazione.

13.4 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, trovano applicazione il Decreto interministeriale 12 maggio 2018 ed il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018 di recepimento dell'Intesa sottoscritta in Conferenza Stato-Regioni.

L'Aquila/Pescara,

Ufficio scolastico Regionale per l'Abruzzo
Il Direttore Generale
dott.ssa Antonella Tozza

Regione Abruzzo
Assessore al Diritto all'Istruzione
dott.ssa Marinella Sciocco

